



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**REGIONE DEL VENETO**

<b>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</b>	
<b>BANDO PUBBLICO</b>	<b>REG UE 1305/2013, Art. 21, 26.</b>
<b>codice misura</b>	<b>08</b> - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
<b>codice sottomisura</b>	<b>8.6</b> - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
<b>codice tipo intervento</b>	<b>8.6.1</b> - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali Focus Area 5C
Autorità di gestione	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura responsabile di misura	Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico



2862d137



## 1. Descrizione generale

### 1.1. Descrizione tipo intervento

L'intervento prevede l'acquisto di attrezzature e macchinari forestali per l'utilizzo di biomasse forestali, la realizzazione di strutture e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento delle biomasse forestali, a favore di soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali o micro, piccole e medie Imprese (PMI).

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42930 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali".

### 1.2. Obiettivi

Focus Area 5C: "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

### 1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

#### 2.1. Soggetti richiedenti

- a. Micro, piccole e medie Imprese (PMI) definite ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 e ss.mm.ii. della Commissione.
- b. Soggetti proprietari e/o gestori di aree forestali, così delineati:
  - Soggetti privati
  - Associazioni o consorzi privati
  - Regole
  - Comuni
  - Associazioni di Comuni
  - Unioni Montane /Comunità Montane, esclusivamente se gestori di aree forestali per conto dei Comuni
  - Associazioni miste privati/Comuni

Sono considerati equiparati ai proprietari: i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

#### 2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) Per i soggetti di cui alla lettera b par. 2.1, avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Tale criterio si applica anche nel caso di PMI proprietari o gestori di superfici forestali.
- b) Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.
- c) Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto di Comuni, oltre alla delega a presentare domanda, devono essere in possesso di documentazione concessoria in base alla quale l'UM/CM risulti unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni (paragrafo 3.4).
- d) Quando il richiedente agisce in qualità di proprietario boschivo e/o gestore di aree forestali, questi deve dimostrare di avere un'organizzazione propria dedicata ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli investimenti di cui alla lettera c) del successivo



2862d137



- punto 3.1.
- e) Se il richiedente è una PMI essa deve essere iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 02. “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali” (ad eccezione del codice 02.3 “Raccolta di prodotti selvatici non legnosi”) e/o codice ATECO 16 “Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili” per le attività compatibili con il Tipo di Intervento.
  - f) Le segherie per l’acquisto di macchinari o impianti fissi devono rispettare un limite assoluto di materiale legnoso in ingresso di 10.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalla documentazione contabile.
  - g) I soggetti diversi dalle segherie, per l’acquisto di macchinari o impianti fissi, devono rispettare un limite assoluto di materiale legnoso in ingresso di 5.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalla documentazione contabile.
  - h) I limiti di cui ai punti precedenti f) e g) non si applicano per i macchinari dediti alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco).
  - i) Ai fini dell’ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
  - j) Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.
  - k) Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii. I soggetti richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16”.
  - l) Se il richiedente è una PMI, deve possedere una unità operativa in Veneto, registrata all’apposito elenco presso le CCIAA.

I criteri di ammissibilità di cui alle lettere e), f), g), h) ed l) devono essere mantenuti, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell’operazione.

### 3. Interventi ammissibili

#### 3.1. Descrizioni interventi

- a. Acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi dedicati a:
  - trattamento e trasformazione della biomassa forestale da destinare a fini energetici (es. sega-spacca, cippatrici, macinatori, ecc.),
  - trasporto in conto proprio, prevalentemente della biomassa forestale,
  - lavorazione in azienda delle biomasse,
  - trattamento biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.).
- b. Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all’uso di tali macchine.
- c. Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate per lo stoccaggio del materiale legnoso ai sensi dell’art. 2 della LR 4/11 come normato dalla DGR 416/2011, nonché piazzali di deposito e ricovero per legname e mezzi produttivi presso l’azienda, compreso l’acquisto e l’installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione prevalentemente della biomassa forestale ad uso energetico.
- d. Costruzione, acquisto e ammodernamento di immobili prevalentemente destinati alla lavorazione delle biomasse forestali ad uso energetico, purché sussista un nesso diretto tra l’acquisto e gli obiettivi dell’operazione cofinanziata, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi Procedurali generali.
- e. Acquisto di terreni edificati e non, relativi all’investimento, prevalentemente connessi al trattamento delle biomasse forestali ad uso energetico, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi Procedurali generali.



2862d137



### 3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii., gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
- c. Gli investimenti devono riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26), ossia gli investimenti inferiori a 2 milioni di euro.
- d. Qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per proprietà, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o, se concluso, non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- e. Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali. Ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di una relazione come meglio descritta nell'allegato tecnico 11.4.
- f. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- g. I macchinari fissi o impianti fissi allocati presso segheria, devono avere una capacità lavorativa inferiore o uguale a 10.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1.000 ore lavorative.
- h. I macchinari fissi o impianti fissi allocati presso soggetti diversi dalle segherie devono avere una capacità lavorativa inferiore o uguale a di 5.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1.000 ore lavorative.
- i. I limiti di cui ai punti precedenti g) ed h), non si applicano per i macchinari dediti alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco).
- j. Sono ammessi investimenti per l'acquisto di macchinari legati alla produzione o utilizzo di biomassa a scopi energetici elencati nell'allegato tecnico 11.2, sezione "Lista macchine/attrezzature-lavorazione biomasse forestali ad uso energetico".
- k. E' ammissibile l'acquisto di cippatrici mobili entro il limite massimo di 5.000 mc/anno di capacità lavorativa, desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1.000 ore lavorative.

Le condizioni di ammissibilità, di cui alle lettere b), g), h) e k) devono essere mantenute, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

### 3.3. Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par. 3.4.

- a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli investimenti finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni specifiche di cui all'indirizzo: [www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita](http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita)
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici oggetto di investimento deve essere mantenuto, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione previsto per l'investimento realizzato, fatto salvo quanto disposto dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.
- c. I beneficiari che acquistano sistemi di essiccazione devono garantire la funzionalità dell'impianto entro il termine della realizzazione dell'investimento.



2862d137



### 3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi,
  - 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature,
- secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

### 3.5. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico, secondo quanto disposto dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi".

### 3.6. Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:

- Spese per prestazioni volontarie, secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali
- Spese connesse alla prevalente lavorazione del tondame
- Spese per operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata
- Spese per l'acquisto di materiale/macchinari usati
- Spese per l'acquisto di beni di consumo, DPI e motoseghe
- Spese per investimenti per l'acquisto ed installazione di centrali elettriche, termiche e caldaie di qualsiasi natura (comprese le caldaie connesse agli impianti di essiccazione)
- Spese per l'acquisto di automezzi autonomi o combinati volti al trasporto del legname o all'alimentazione e/o alla movimentazione dei macchinari previsti nell'allegato 11.2 e non espressamente richiamati nell'allegato stesso
- Spese per l'acquisto di macchinari addetti al trasporto in conto terzi.

### 3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell'aiuto, sono i seguenti:

- i. dodici mesi, per l'acquisto di attrezzature
- ii. diciotto mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura
- iii. ventiquattro mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto al precedente punto (ii.) o (iii).

### 3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento.



2862d137



**4. Pianificazione finanziaria****4.1 Importo finanziario a bando**

L'importo messo a bando è pari a € 2.200.000,00.

**4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto**

Il livello di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

La spesa deve essere determinata, qualora pertinente, sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

**4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa**

La spesa ammissibile, deve essere pari o superiore a 15.000,00 euro, fino ad un importo massimo di 500.000,00 euro.

**4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

**4.5 Riduzioni e sanzioni**

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

**5. Criteri di selezione****5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **35** punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

**1) Principio di selezione 8.6.1.1: Aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali**

<b>Criterio di priorità 1.1</b>	<b>Punti</b>
<b>1.1.1</b> Intervento ubicato in Comuni con svantaggi stazionali, orografici e strutturali.	Max 50

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione dell'intervento con riferimento al Comune di cui all'elenco riportato nella tabella 1 allegata al bando T.I. 8.4.1. La tabella considera come svantaggio stazionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune e come svantaggio strutturale l'indice di densità viaria silvopastorale; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 4 parametri.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

<b>Criterio di priorità 1.2</b>	<b>Punti</b>
<b>1.2.1</b> Investimento ubicato in Area interna	5

Criterio di assegnazione

Si applica ad investimenti ubicati in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.



2862d137



Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

**2) Principio di selezione 8.6.1.2: Per le aree e i processi gestiti con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, Catene di Custodia)**

<b>Criterio di priorità 2.1</b>	<b>Punti</b>
<b>2.1.1</b> Boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito agli interventi a valenza territoriale ubicati in boschi oggetto di certificazione (es. l'elaborazione e gestione di Piani di Gestione forestale o la realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione), in presenza di superficie oggetto di intervento  $\geq 50\%$  ricadente in foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.) oppure nel caso di interventi non di carattere territoriale (es. acquisto di attrezzature e macchinari) il cui richiedente possieda foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.).

<b>Criterio di priorità 2.2</b>	<b>Punti</b>
<b>2.2.1</b> Investimento realizzato da soggetti in possesso del Certificato della Catena di custodia (CoC).	10

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito ai possessori di un certificato di catena di custodia secondo gli standard di gestione forestale sostenibile.

<b>Criterio di priorità 2.3</b>	<b>Punti</b>
<b>2.3.1</b> Investimento realizzato da soggetti iscritti all'Albo delle imprese forestali	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito agli iscritti all'Albo delle imprese forestali ai sensi dell'art. 23 bis della Legge Forestale Regionale. Sono esclusi dall'assegnazione del punteggio i beneficiari in possesso del patentino d'idoneità forestale ai sensi della DGR 324/2000.

**3) Principio di selezione 8.6.1.3: Riduzione degli impatti ambientali nelle operazioni di taglio esbosco e mobilitazione**

<b>Criterio di priorità 3.1</b>	<b>Punti</b>
<b>3.1.1</b> Acquisto di sistemi di esbosco a fune aerea	15
<b>3.1.2</b> Acquisto e installazione di essiccatoi e vagli	10
<b>3.1.3</b> Acquisto di macchinari per la lavorazione e/o densificazione dei prodotti legnosi	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio 3.1.1 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto di impianti mobili a fune aerea per il trattamento del materiale legnoso.

Il punteggio 3.1.2 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto e installazione di essiccatoi e, esclusivamente nell'ambito della FA 5C, per l'acquisto di vagli per il setaccio del cippato.

Il punteggio 3.1.3 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto di macchinari per la lavorazione e/o densificazione dei prodotti legnosi per l'ottenimento di pellet o bricchetti da biomasse forestali (nell'ambito della FA 5C).

Nel caso di investimenti che interessino l'acquisto di macchinari/attrezzature afferenti a diversi elementi di punteggio viene attribuito il solo punteggio più elevato.



2862d137



**4) Principio di selezione 8.6.1.4: approccio associativo**

<b>Criterio di priorità 4.1</b>	<b>Punti</b>
<b>4.1.1</b> Associazione/consorzio di proprietari privati di foreste o Regole.	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle associazioni o ai consorzi di proprietari privati di foreste o alle Regole.

<b>Criterio di priorità 4.2</b>	<b>Punti</b>
<b>4.2.1</b> Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.

**5.2 Condizioni ed elementi di preferenza**

A parità di punteggio, sarà data priorità alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

**6. Domanda di aiuto****6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

**6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio di priorità eventualmente richiesto:
  - 2.1.1 "Boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)": copia del certificato di GFS, in corso di validità annuale.
  - 2.2.1 "Investimenti realizzati da soggetti in possesso del Certificato di Catena di Custodia": copia del certificato di CoC, in corso di validità annuale.
- b. Atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da AVEPA, in caso di richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.
- c. Atto di assenso all'intervento sottoscritto dai soggetti proprietari, secondo le indicazioni di AVEPA, nel caso in cui l'investimento ricada su superfici di proprietà di più soggetti diversi dal richiedente.
- d. Per i consorzi, le associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
- e. Per gli Enti Pubblici le Associazioni, i Consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e della relativa richiesta del contributo,
- f. Nei casi in cui le Unioni Montane/Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni, delega specifica, unitamente alla presentazione di documentazione concessoria, come evidenziato al punto c) del par. 2.2.
- g. Al fine di soddisfare il requisito previsto al paragrafo 2.2 lettera d) relativo alla "organizzazione propria", il richiedente deve debitamente compilare/aggiornare i quadri "macchine" e "attrezzi" nel proprio fascicolo aziendale, inoltre deve dimostrare, allegando dei contratti o documenti probanti, la disponibilità di personale dedito ai lavori forestali.
- h. Per gli Enti Pubblici, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016, documentazione relativa all'incarico conferito:
  - per l'acquisto di macchine ed impianti.
  - per i lavori di progettazione.
- i. Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della LR 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale.



2862d137





- j. Nel caso di acquisizione di macchine, attrezzature ed impianti:
- Soggetti privati: presentazione di tre preventivi di spesa sottoscritti, indipendenti (forniti da 3 fornitori differenti) comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato accompagnati, se richiesto dalle casistiche previste negli Indirizzi Procedurali Generali, da relazione tecnico/economica, redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esauriente e concreto la scelta del preventivo.
  - Soggetti pubblici: per gli investimenti che non prevedono la presentazione di computo metrico, presentazione delle offerte raccolte a seguito dell'indagine di mercato da cui sia possibile determinare analiticamente i costi di realizzazione dell'investimento.
- k. Per tutti gli investimenti, relazione che attesti l'aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali redatta secondo lo schema dell'allegato tecnico 11.4.
- l. Se ricorre il caso, dichiarazione attestante che i macchinari acquistati sono destinati al servizio di numerose aziende forestali.
- m. Nel caso di PMI allegare copia dei bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti. La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili online sul sito delle CCIAA provinciali. Inoltre va specificato il numero di Unità Lavorative Adulte (ULA) operanti nell'impresa.
- n. Dichiarazione fornita dal commercialista o, in mancanza, dal responsabile della contabilità nella quale sia indicata la quantità (in mc) di materiale legnoso annuo acquistato e il relativo valore di acquisto finalizzata a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti f), g) e k) del paragrafo 2.2.
- o. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. L'ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
- p. Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- q. Atti progettuali come previsti in allegato tecnico 11.3 comprensivi di computo metrico estimativo e Permesso a costruire, o atto equivalente per i Comuni, qualora pertinente riportante la destinazione a cui sarà soggetto l'investimento, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento, (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente; approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); autorizzazione paesaggistica; presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 delle PMPF; autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78; nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera o), ove pertinenti, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa alle lettere p) e q), ove pertinente, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda. Alla domanda deve essere comunque allegata, pena la non ammissibilità della stessa, la richiesta di rilascio del permesso a costruire (con riferimento alla data di invio tramite PEC).

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a), implica la non attribuzione del punteggio richiesto in domanda.



2862d137



## 7. Domanda di pagamento

### 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

### 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono:

- a) Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, planimetria finale, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- b) Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, qualora pertinente.
- c) Solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016.
- d) Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.

## 8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

## 9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione



2862d137



(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente, Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

#### **10. Informazioni, riferimenti e contatti**

Regione del Veneto, Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE)  
Tel. 041 279 4153 - 5774 - 5968  
email: [dissestoidrogeologico@regione.veneto.it](mailto:dissestoidrogeologico@regione.veneto.it)  
PEC: [dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it](mailto:dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it)

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova  
Tel. 049/7708711  
email: [organismo.pagatore@avepa.it](mailto:organismo.pagatore@avepa.it);  
PEC: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)  
Sito internet: <http://www.avepa.it/>



2862d137



## 11. ALLEGATI TECNICI

### 11.1 Allegato tecnico – Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) “**Bosco**” definizione di cui all’art 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 “Legge Forestale Regionale”
- b) “**Organizzazione propria**” Disponibilità di personale, assunto dal proprietario, per svolgere funzioni operative oltre che mezzi e materiali necessari alla gestione selvicolturale della proprietà. In altri termini squadra di operai che cura ordinariamente (almeno 0,25 ULA/anno) la gestione delle operazioni selvicolturali.
- c) “**Micro, piccole e medie Imprese**” (PMI) definite ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 e ss.mm.ii. della Commissione
- d) “**Albo delle imprese forestali**” la disciplina dell’Albo delle imprese forestali, istituito ai sensi dell’art. 23 bis della Legge forestale regionale n. 52/78, è recata dalla DGR n. 755 del 15 giugno 2021, con particolare riferimento a quanto disposto nell’Allegato A a detta deliberazione.

### 11.2 Allegato tecnico – Elenco Macchinari e strutture per la lavorazione biomasse forestali ad uso energetico

#### A. Produzione e valorizzazione del cippato forestale

##### A.1 Macchine per la produzione di cippato

1. Cippatrice di tipo mobile:
  - a. montata su carrello azionata da motore autonomo o tramite la presa di potenza
  - b. montata su autocarro azionata da motore autonomo o tramite motore dell’autocarro
  - c. portata da trattore azionata tramite presa di potenza
  - d. semovente azionata da motore autonomo
2. Cippatrice di tipo fissa

Per le attrezzature di cui al punto 1 si specifica che non è ammissibile la spesa relativa al carrello e agli automezzi utilizzati in combinazione con le stesse.

##### A.2 Sistemi di essiccazione

1. Essiccatoi specifici per l’essiccazione del cippato

##### A.3 Sistemi di vagliatura

1. Vagli (rotanti o a piano vibrante, ecc) specifici per la vagliatura/selezione del cippato

##### A.4 Altre attrezzature specifiche

1. Per la preparazione del legname per la produzione di cippato forestale (ad esempio pinze spaccatronchi)
2. Complementari alla movimentazione del cippato presso le piattaforme di lavorazione:
  - a. sistemi di trasporto fissi a nastro o a catena
  - b. macchine per la movimentazione a livello aziendale (es. telehandler)
3. Sistemi di pesatura



2862d137



**A.5 Investimenti legati alla costruzione e/o manutenzione/adequamento delle strutture per la lavorazione del cippato forestale**

1. Capannoni con relative strutture di pertinenza.

**B. Produzione e valorizzazione della legna da ardere****B.1 Lavorazione legna da ardere**

1. Sega legna (azionata da motore autonomo o tramite la presa di potenza)
2. Spacca legna (azionata da motore autonomo o tramite la presa di potenza)
3. Macchine combinate o centri di lavorazione sega-spacca legna fissi o mobili (azionate da motore autonomo o tramite la presa di potenza)

**B.2 Sistemi di essiccazione**

1. Essiccatoi specifici per l'essiccazione della legna da ardere (attrezzati a nastro, con rastrelli o a tamburo)

**B.3 Sistemi di vagliatura**

1. Vagli (rotanti o a piano vibrante, ecc) specifici per la vagliatura/selezione della legna da ardere

**B.4 Altre attrezzature specifiche**

1. Per la movimentazione del legname e della legna da ardere a livello aziendale (es. sistema caricatronchi a catena e nastri trasportatori, muletti, transpallet (tradizionale o cingolato), pinze caricatronchi (con o senza braccio articolato)
2. Per il confezionamento della legna da ardere (es. confezionamento in pallet, in sacconi, in fasci)
3. Sistemi di pesatura

**B.5 Investimenti legati alla costruzione e/o manutenzione/adequamento delle strutture per la lavorazione della legna da ardere**

1. Capannoni con relative strutture di pertinenza, ecc.

**C. Produzione e valorizzazione di combustibili legnosi densificati o estrusi****C.1 Lavorazione**

1. Singole macchine o linee di lavorazione per la densificazione in bricchetti delle biomasse legnose
2. Singole macchine o linee di lavorazione per la pellettizzazione delle biomasse legnose

**C.2 Sistemi di essiccazione**

1. Essiccatoi specifici per l'essiccazione della segatura (per produzione pellet o bricchetti)

**C.3 Altre attrezzature specifiche**

1. Per la preparazione del materiale da destinare alle linee di bricchettatura o pellettizzazione (ad esempio sistema di nastri trasportatori)
2. Per il confezionamento del prodotto (ad esempio confezionamento in scatole, sacconi o sacchi)
3. Sistemi di pesatura
4. Macchine per la movimentazione a livello aziendale e consegna, ad esempio muletti o transpallet (tradizionale o cingolato)



2862d137



**C.4 Investimenti legati alla costruzione e/o manutenzione/adequamento delle strutture per la lavorazione del pellet e dei bricchetti**

1. Capannoni, relative strutture di pertinenza, ecc.

**11.3 Allegato tecnico – Progetto Definitivo**

Nel caso di Enti pubblici deve essere presentato il progetto definitivo redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In tutti i casi, comunque, il progetto deve articolarsi come segue:

- Relazione tecnica
- Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:
  - corografia,
  - individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'investimento estratto di mappa 1:2000,
  - computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici),
  - profilo longitudinale,
  - sezioni
  - giustificazione del preventivo scelto
- Documentazione fotografica ante investimento.

**11.4 Allegato tecnico – Relazione****Inquadramento generale:**

**1. Descrizione dell'attuale attività aziendale (sistema di lavoro, elenco principali macchine e attrezzature in dotazione, principali prodotti legnosi lavorati e/o commercializzati)**

**2. Tipologia di investimento, fase operativa nella quale si inserisce e tipo di prodotto trasformato**

**3. Descrizione della connessione e congruità tra l'investimento richiesto e l'attività nel settore forestale svolta dal richiedente**

**4. Aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali a seguito dell'investimento basato sulla sussistenza di uno o più dei seguenti aspetti:**

a. Contributo dato alla diversificazione della produzione aziendale e collocazione del prodotto:

b. Rafforzamento sul mercato delle energie rinnovabili da biomasse forestali sulla base di uno o più dei seguenti punti:

- i) quantitativi e/o qualitativi dell'offerta di combustibili legnosi;
- ii) miglioramento della logistica di approvvigionamento, stoccaggio e/o distribuzione;
- iii) riduzione del contenimento dei gas climalteranti a seguito di una maggior efficienza nel sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e/o distribuzione.

c. Sostenibilità nella gestione forestale, sulla base di uno o più dei seguenti punti:

- i) l'investimento comporta un contenimento dei gas climalteranti a seguito di una maggior efficienza del processo produttivo;
- ii) l'investimento comporta un contenimento sugli impatti al suolo, soprassuolo e/o fauna rispetto all'impiego dell'attuale dotazione, per esempio tramite la riduzione della compattazione al suolo, del rumore, del rischio di rilascio accidentale di rilascio di olii e combustibili etc.



2862d137



d. Contributo dato alla maggiore competitività dell'azienda in termini quantitativi, qualitativi e nel sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e/o distribuzione del prodotto

e. Contributo dato alla sicurezza sulle attività e nei luoghi di lavoro sulla base di uno o più dei seguenti punti:

- i) modalità di incremento della sicurezza a livello di cantiere;
- ii) modalità di incremento del livello di sicurezza e salute a livello di operatore.



2862d137

